
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Morte della parte in appello, mancata dichiarazione: come procedere alla riassunzione del giudizio innanzi al giudice di primo grado?

La giusta parte va individuata in quella che ha instaurato e contro cui è stato instaurato il giudizio, ossia nelle parti che lo hanno fondato e costruito, conferendo il loro mandato al difensore per la globale cura della controversia: soggetti che, seppur menomati nella loro capacità o nella loro stessa esistenza in vita, continuano a veder tutelate le proprie ragioni, in favore di coloro che saranno i successori, ad opera del rappresentante prescelto, al quale soltanto è conferito il potere di disvelare nel processo l'avvenuta verifica di quella menomazione. Un principio analogo deve essere affermato con riferimento alla eventuale riassunzione del processo innanzi al giudice di primo grado, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., quando l'evento interruttivo si è verificato durante il giudizio di appello e non è stato dichiarato o notificato. Deve quindi ritenersi regolare la riassunzione del giudizio eseguita mediante notificazione dell'atto di riassunzione al procuratore che si era costituito davanti alla Corte di appello e che non aveva mai dichiarato l'evento interruttivo (decesso) verificatosi in capo al suo assistito.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 25.5.2015, n. 10733

...omissis...

Con l'unico motivo proposto xxxxxx deduce la violazione dell'art. 300 c.p.c., art. 307 c.p.c., comma 3, art. 354 c.p.c., comma 3, e art. 159 c.p.c., lamentando che la Corte di appello aveva disatteso il principio secondo cui l'ultrattività del mandato opera limitatamente alla fase del processo in cui si è verificato l'evento non dichiarato e non notificato e perciò solo all'interno dello stesso grado di giudizio, mentre nella specie il giudizio proseguiva in un grado diverso da quello nel quale era stata emessa la sentenza di annullamento. In ogni caso l'attrice era a conoscenza, come risultava dalla lettera in atti indirizzata dal suo procuratore alla vedova del convenuto, della morte di C.S. e, quindi, non poteva giovare dei principi affermati dalla giurisprudenza più risalente in tema di ultrattività del mandato, ai fini dell'impugnazione ed in caso di morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza, quando la controparte non ne è a conoscenza.

Il motivo è infondato. Le sezioni unite di questa Corte, con riferimento alla fase dell'impugnazione, hanno affermato il principio secondo cui in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscono gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiara in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4 (Cass. s.u. 22 settembre 2014, n. 19887; Cass. s.u. 4 luglio 2014, n. 15295).

Alla stregua dei principi affermati la giusta parte va individuata in quella che ha instaurato e contro cui è stato instaurato il giudizio, ossia nelle parti che lo hanno fondato e costruito, conferendo il loro mandato al difensore per la globale cura della controversia: soggetti che, seppur menomati nella loro capacità o nella loro stessa esistenza in vita, continuano a veder tutelate le proprie ragioni, in favore di coloro che saranno i successori, ad opera del rappresentante prescelto, al quale soltanto è conferito il potere di disvelare nel processo l'avvenuta verifica di quella menomazione (Cass. s.u. 19887/2014 cit.).

Un principio analogo deve essere affermato con riferimento alla eventuale riassunzione del processo innanzi al giudice di primo grado, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., quando l'evento interruttivo si è verificato durante il giudizio di appello e non è stato dichiarato o notificato. Al riguardo si deve anzitutto osservare che per giurisprudenza costante di questa Corte l'atto con cui la causa viene riassunta in primo grado dopo che il giudice di appello, in

applicazione degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ne abbia disposto la rimessione, pur spiegando una funzione introduttiva, non è equiparabile all'atto di citazione, in quanto interviene in un procedimento già in precedenza istaurato, con la conseguenza che esso non va notificato alla parte personalmente, ma presso il procuratore della parte costituita in grado di appello, ai sensi dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. e art. 170 cod. proc. civ. (ex plurimis Cass. 6 febbraio 2007, n. 2562; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19467). Per l'art. 170 c.p.c. richiamato, infatti, le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ne discende che l'evento interruttivo verificatosi nella fase precedente, e non dichiarato dal procuratore costituito, resta privo di conseguenze, e il giudizio è validamente riassunto con la notificazione dell'atto al procuratore costituito (per una analoga conclusione v. Cass. 16 maggio 2007, n. 11312 in tema di riassunzione ex art. 50 c.p.c. innanzi al giudice dichiarato competente). Deve quindi ritenersi regolare la riassunzione del giudizio fatta dall'attrice innanzi al Tribunale di Roma, eseguita mediante notificazione dell'atto di riassunzione al procuratore che si era costituito davanti alla Corte di appello per C.S. e che non aveva mai dichiarato l'evento interruttivo verificatosi in capo al suo assistito.

Soccorrono giusti motivi in considerazione della novità della questione per compensare le spese di giudizio.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 aprile 2015.